



Comune di Palma di Montechiaro  
Comando Polizia Municipale

## Determinazione del Sindaco

N° 39 del Registro

Data 20.09.10

**OGGETTO:** Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro proposto dal sig. Vinciguerra Beniamino, nato ad Agrigento, il 22.07.1961, residente in Palma di Montechiaro in via Odierna n° 593.

ANNO 2010

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di settembre alle ore \_\_\_\_\_, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

### **Il Sindaco**

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

“Il Responsabile del Settore Polizia Municipale”

Premette che, con nota numero R.G. n. 90/2010, assunta al protocollo in data 26.08.2010 al n° 4310 prot. P.M., l'Ufficio del Giudice di Pace di Palma di Montechiaro trasmetteva il decreto di fissazione udienza per il giorno 22.09.2010, relativo al ricorso ex art. 23 legge n° 689/81, depositato in data 23.08.2010 da parte del Sig. Vinciguerra Beniamino, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione n. 453C/2010/P del 01.04.2010, per violazione dell'art. 7 del vigente CDS, (lasciava il veicolo in sosta vietata giusta ordinanza n° 80 del 30.03.2010) accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi adiacenze civico n° 58, sostenendo:

A. Errata indicazione del comma “y” dell'art. 7 del codice della strada;

B. L'accertamento impugnato è stato emesso in violazione dell'ordinanza n° 80 del 30.03.2010 ma non specifica chi la emessa;

C. Che l'ordinanza n° 80 del 30.03.2010 emanata dal Capo Settore di P.M. non era immediatamente esecutiva, poiché gli atti diventano esecutivi e quindi efficaci dopo il periodo previsto dalla legge;

D. Che l'ordinanza di cui sopra è stata emanata il 30.03.10 pubblicata il 31.03.10 divenuta punitiva il 01.04.2010 in contrasto con quanto disposto dall'art. 2 comma 1 dello statuto comunale.

E. Che l' art. 77 CDS prescrive che i segnali stradali debbano avere forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del relativo regolamento e alle relative figure e tabelle allegate.

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Acquisita la necessaria documentazione alla presente allegata;

### **RITENUTO**

opportuno costituirsi nel predetto giudizio per richiedere al Giudice di Pace il rigetto delle domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto, atteso che l'opponente sig. Vinciguerra Beniamino, contesta il verbale di accertamento di infrazione n. 453C/2010/P del 01.04.2010, per violazione dell'art. 7 del vigente CDS, (lasciava il veicolo in sosta vietata giusta ordinanza n° 80 del 30.03.2010) accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi adiacenze civico n° 58; Per quanto sopra motivato, tenuto conto che, nel particolare, le motivazioni che giustificano il verbale contestato sono dettagliatamente elencate nella Comparsa di risposta di cui in allegato “A”.

### **PROPONE**

Costituirsi in giudizio, nel procedimento promosso dal Sig. Vinciguerra Beniamino, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione n. 453C/2010/P del 01.04.2010, per violazione dell'art. 7 del vigente CDS, (lasciava il veicolo in sosta vietata - ordinanza n° 80 del 30.03.2010) accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi adiacenze civico n° 58.

Dare atto di avvalersi dell'assistenza in giudizio del Comandante della Polizia Municipale o di suo delegato, al fine di contenere le spese legali, trattandosi di giudizio avanti il Giudice di Pace, rientrante nei limiti previsti dall'art. 82 del vigente c.p.c.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Approvare la comparsa di risposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.

Il Comandante della Polizia Municipale  
Dr. Salvatore Domanti

## **IL SINDACO**

Vista la proposta che precede

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore P.M,

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

### **DETERMINA**

Costituirsi in giudizio, così come previsto dall'art. 82 del c.p.c., nel procedimento promosso dal Sig. Vinciguerra Beniamino, avanti il Giudice di Pace di Palma di Montechiaro avverso il verbale di accertamento di infrazione n. 453C/2010/P del 01.04.2010, per violazione dell'art. 7 del vigente CDS, (lasciava il veicolo in sosta vietata giusta ordinanza n° 80 del 30.03.2010) accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi adiacenze civico n° 58, (udienza di prima comparizione il 22.09.2010).

Delegare, ai sensi dell'art. 82 del C.P.C., il Comandante della Polizia Municipale o il suo sostituto, per difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Approvare l'allegata comparsa di risposta, parte integrante del presente atto.

**Il Sindaco**  
**Bonfanti Rosario**

Il sottoscritto Segretario comunale

### **CERTIFICA**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

---

Ill.mo Sig Giudice di Pace  
Di PALMA DI MONTECHIARO  
Comparsa di risposta

Allegato "A"

Per il Comune di Palma di Montechiaro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore costituito in giudizio personalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del c.p.c. con l'assistenza del Comandante del Settore Polizia Municipale o di suo delegato.

CONTRO

Il signor Vinciguerra Beniamino, nato ad Agrigento, il 22.07.1961, residente in Palma di Montechiaro in via Odierna n° 593.

Il comparente contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS, bolletta n. 453C/2010/P del 01.04.2010, per violazione dell'art. 7 del vigente CDS, (lasciava il veicolo in sosta vietata giusta ordinanza n° 80 del 30.03.2010) accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi adiacenze civico n° 58, sostenendo:

- F. Errata indicazione del comma "y" dell'art. 7 del codice della strada;
- G. L'accertamento impugnato è stato emesso in violazione dell'ordinanza n° 80 del 30.03.2010 ma non specifica chi la emessa;
- H. Che l'ordinanza n° 80 del 30.03.2010 emanata dal Capo Settore di P.M. non era immediatamente esecutiva, poiché gli atti diventano esecutivi e quindi efficaci dopo il periodo previsto dalla legge;
- I. Che l'ordinanza di cui sopra è stata emanata il 30.03.10 pubblicata il 31.03.10 divenuta punitiva il 01.04.2010 in contrasto con quanto disposto dall'art. 2 comma 1 dello statuto comunale.
- J. Che l'art. 77 CDS prescrive che i segnali stradali devono avere forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

Preliminarmente, si contesta quanto in precedenza affermato dalla parte opponente, per le ragioni di seguito illustrate:

Relativamente al punto "A" del ricorso, si rileva che nel verbale notificato sono stati descritti, puntualmente il comportamento sanzionato e la norma violata. E' quindi infondata la doglianza del ricorrente, il quale lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di capire la tipologia dell'infrazione commessa. Come già affermato dalla cassazione (Sentenza n° 1625/85) l'esplicita indicazione della norma che prevede la sanzione con essa irrogata non è elemento essenziale dell'atto amministrativo che questa costituisce.

Pertanto la descrizione della fattispecie violata e l'indicazione dell'articolo violato sono più che sufficienti a permettere il diritto di difesa del ricorrente. Addirittura, (Cass. Civ. 23 gennaio 1990, n° 352), l'errore nell'indicazione della norma di legge applicabile e non del comma come nella fattispecie in esame, può non incidere sulle modalità della contestazione. In merito al punto "B", l'ordinanza n° 80 del 30.03.2010 redatto ai sensi del D.L.gs 30 aprile 1992, n. 285 è un atto che apporta delle modifiche alla circolazione stradale emesso dal Dirigente preposto (Comandante della polizia municipale) così come previsto dalle legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni ed è immediatamente esecutivo dal momento in cui viene apposta la relativa segnaletica che rende pubblico quanto ordinato nell'atto; inoltre l'art. 38 del codice della strada stabilisce che gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo ella segnaletica stradale. Pertanto la presenza del cartello di divieto imponeva all'automobilista di attenersi alla prescrizione da esso derivante, prescindendo dalla mancata presenza dell'indicazione del responsabile che ha emesso l'atto o di altri estremi come il numero dell'ordinanza o la ditta che ha fabbricato il segnale (C.fr. Cass. Civ., sez. II, 28 giugno 2005, n. 13875 e 6 marzo 2008 n. 6127);

Relativamente ai punti C, D ed E l'interpretazione delle norme adottate dal ricorrente appare del tutto soggettiva e non trova fondamento alcuno. La prescrizione dell'ultimo comma dell'art. 77 CDS è improduttiva di effetti diretti sulla legittimità della segnaletica, in quanto il dettato è ordinatorio e non perentorio, per cui improduttivo di effetti sulla legittimità del

segnale. L'esimente di colui che non abbia osservato la segnaletica stradale si avrà quando il segnale sia inidoneo e pertanto non si è in grado di osservare la particolare norma di condotta espressa dal segnale. Se si accogliesse l'interpretazione del ricorrente i segnali sull'intero territorio nazionale sarebbero tutti illegittimi in quanto, dopo poco tempo di esposizione all'esterno (sole, intemperie ed altro), tendono a sbiadire leggermente i colori e le scritte. Pertanto chiunque giunto in prossimità di un segnale stradale, con il regolamento istitutivo del Codice della Strada in mano e una squadretta, prima di sostare, se si tratta di divieto di sosta, dovrebbe verificarne le dimensioni, i colori ecc. Nel caso in esame la segnaletica non esprimeva certamente una prescrizione diversa da quella assegnatagli, come si può evincere dalle foto che lo stesso ricorrente ha allegato al presente ricorso. Nella suddetta via è stato allocato divieto di sosta con pannello aggiuntivo "rimozione forzata", indicante anche gli estremi dell'ordinanza, segnale chiaramente visibile da parte dell'utenza, quindi pienamente legittimo.

I motivi lamentati dal ricorrente non ascrivono la responsabilità all'amministrazione comunale ma, al comportamento dello stesso conducente, il quale non ha rispettato le prescrizioni imposte dalla segnaletica stradale ivi allocata.

Si potrà parlare di illegittimità della segnaletica soltanto quanto l'ente proprietario della strada abbia collocato un segnale diverso da quello previsto dal codice della strada. In sostanza la diversità si ha soltanto quanto il segnale è inidoneo ad assolvere la funzione assegnatagli. Nel caso in esame la segnaletica non esprimeva certamente una prescrizione diversa da quella assegnatagli, circostanza tra l'altro non contestata. Le dimensioni, (vedi anche l'art. 80 comma 3 CDS che espressamente recita che "...possono anche essere impiegati segnali di formato piccolo o ridotto..."), i sostegni del segnale, le caratteristiche dei supporti e/o sostegni, i materiali usati per la segnaletica stradale non rendono la segnaletica illegittima in quanto la stessa è chiaramente visibile dall'utenza ed assolve alla funzione a cui è destinata.

Se si accogliesse l'interpretazione del ricorrente ognuno si sentirebbe nel pieno diritto di non rispettare alcun tipo di segnaletica (anche quelli di pericolo) con tutte le conseguenze immaginabili laddove la stessa apparisse collocata in modo difforme da quella prevista dal regolamento istitutivo del Codice della Strada.

Voglia il Sig. Giudice di Pace

ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta

respingere l'opposizione, confermando il verbale opposto in ogni sua parte, ai sensi dell'articolo 204-**bis** del d.lgs. n. 285/92 e dell'articolo 23, terzultimo comma, della l. n. 689/81, con vittoria di spese e competenze e con riserva di ogni altro mezzo istruttorio.

Palma di Montechiaro, 15.09.10

Il Comandante della P.M.  
Dr. Salvatore Domanti